

“LEGGE DI BILANCIO 2022”

le disposizioni di maggior interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche

Sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*.

Tra le principali disposizioni di interesse legate agli Enti Locali vi sono le iniziative sotto elencate:

- Disposizioni in materia di *governance* e remunerazione del Servizio nazionale della riscossione;
- Proroga *“Super Bonus”* e *“Sisma Bonus”*;
- Risorse correnti ai Comuni per i Servizi educativi per l'infanzia;
- Risorse correnti ai Comuni in materia di *“Trasporto scolastico”* di studenti disabili;
- Valorizzazione dei piccoli Borghi e delle Aree interne;
- Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei Progetti del *“Pnrr”* nelle Città metropolitane;
- *“Fondo unico nazionale per il Turismo”*;
- *“Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione”*;
- Incremento risorse correnti Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche;
- Incremento della dotazione del *“Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo”*;
- Istituzione del *“Fondo per la Strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni”*;
- Rifinanziamento Aree interne;
- Ponti e Viadotti;
- Manutenzione Scuole.

Di seguito, il commento dei commi di maggior interesse per gli Enti Locali, le Società ed Aziende pubbliche, ed i rispettivi Revisori.

Comma 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'*Allegato “1”*, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del Saldo netto da finanziare e del Ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

Commi 2-4 – Nuove aliquote Irpef nuove detrazioni

Al comma 2 viene modificato il Dpr. n. 917/1986 (Tuir), riorganizzando le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). Il comma 3 modifica la disciplina del c.d. *“Bonus 100 Euro”*, di cui al Dl. n. 3/2020. Viene ridotta da Euro 28.000 ad Euro 15.000 la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a Euro 28.000 a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minor gettito della Compartecipazione Irpef per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome. Per maggiori dettagli sulle novità normative contenuti in tali commi si rimanda all'approfondimento contenuto all'interno della presente Rivista.

Commi 5-7 – Differimento termini Addizionali regionale e comunale

Tali norme differiscono alcuni termini in materia di Addizionali regionale e comunale.

In sintesi, le modifiche riguardano i termini previsti per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di Compartecipazione dell'Addizionale regionale nonché per la

trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'Addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo.

La norma individua inoltre anche un termine entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale Irpef al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'Irpef.

Commi 8 e 9 – Esclusione da Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali

Dal 2022 vengono esclusi da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito *"Fondo"*.

Gli importi spettanti possono essere modificati, previo Accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025.

Comma 24 – Esenzione bollo su certificazioni digitali

Tale norma estende all'anno 2022 l'esenzione dell'Imposta di bollo e dei Diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021. In particolare, la disposizione interviene sull'art. 62, comma 3, quarto periodo, del *"Codice dell'Amministrazione digitale"* (Dlgs. n. 82/2005) che, nella sua formulazione vigente (come modificata, da ultimo, dall'art. 39 del Dl. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (cd. *"Decreto Governance"*), dispone l'esenzione dell'Imposta di bollo e dei Diritti di segreteria per i Certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, limitatamente all'anno 2021.

Con le modifiche proposte, si dispone che tale esenzione operi anche per l'anno 2022.

Commi 28 e 29, 37-39 Proroga dei vari *bonus*

Il comma 28 introduce una proroga della misura del *"Superbonus"*, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi, per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le Onlus, le OdV e le Aps, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025).

La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'Intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli Iacp).

La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di Impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli Interventi di installazione di Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

Previsto anche che per gli Interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'Intervento complessivo (senza più riferimento al valore Isee).

Viene fissata al 110% l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.

Il comma 29 proroga:

- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli Interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di

- sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a Banche e Intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli Interventi coperti dal c.d. “*Superbonus*”.

Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per Interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di Euro 10.000 per l'anno 2022 e di Euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024. Il comma 38 proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'Imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di Euro 5.000 annui e – pertanto - entro la somma massima detraibile di Euro 1.800. Infine, viene estesa al 2022 l'applicazione del cosiddetto “*Bonus Facciate*” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

Comma 42 Detrazione per gli Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

Il comma 42 introduce una detrazione per le spese sostenute per Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Commi 51 e 52 Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

Al fine di fare fronte ai danni subiti dal Patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi verificatisi in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, si provvede a stanziare, entro il limite massimo di Euro 40 milioni per il 2022 per il ripristino delle Strutture e delle Infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal Patrimonio edilizio.

Comma 68 Innalzamento limite retribuzioni e emolumenti a carico della finanza pubblica

La disposizione in commento stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le Autorità amministrative indipendenti, con gli Enti pubblici economici e con le P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo Dlgs., il limite retributivo di cui all'art. 13, comma 1, del Dl. 66/2014 (pari a Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 448/1998 (pari all'1,71% a decorrere dal 1° gennaio 2020), in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1, del medesimo art. 24.

Comma 87 – Anticipo pensionistico “quota 102”

Il comma 87 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla “*Gestione separata*”, che maturino nel corso dell'anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “*quota 102*”), in luogo della precedente disciplina prevista dall'art. 14 del Dl. n. 4/2019 che, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 prevedeva il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di

38 anni (c.d. “quota 100”). In particolare, la disposizione in commento ha modificato l’art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato con “quota 102”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Comma 136 – “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”

Il comma 136 proroga per le annualità 2023 e 2024 il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” istituito dall’art. 1, comma 392 della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”).

Comma 138 Finanziamento del “Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere”

È incrementato di Euro 50 milioni a decorrere dal 2023 la dotazione del “Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere”. Le finalità del “Fondo” sono estese anche a copertura finanziaria di Interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al Mercato del lavoro.

Commi 139-141 – “Piano strategico nazionale per la parità di genere”

È prevista l’adozione di un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, con l’obiettivo di colmare tale divario nel Mercato del lavoro.

Gli obiettivi del “Piano” sono quelli di:

- individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;
- colmare il divario di genere nel Mercato del lavoro;
- raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi Settori economici;
- affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;
- conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.

Comma 155 Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Il comma 155 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai Giovani.

In particolare, le disposizioni in commento:

- elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi 3 ai primi 4 anni del contratto;
- chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- elevano l’importo della detrazione da Euro 300 a Euro 991,6 ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di Euro 2.000 di detrazione.

Commi 159-171 Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

I commi da 159 a 171 definiscono il contenuto dei “livelli essenziali delle prestazioni sociali”, e qualificano gli Ambiti territoriali sociali (Ats) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli Interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei “livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza” (“leps”). Inoltre, gli Ats concorrono alla piena attuazione degli Interventi previsti dal “Pnrr” nell’ambito delle politiche per l’Inclusione e la Coesione sociale.

Il Ssn. e gli Ats garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso “Punti unici di accesso” (“Pua”) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del Servizio sanitario denominate “Case della Comunità”. L’introduzione del “leps” è inquadrata nell’ambito degli stanziamenti vigenti. In particolare, il comma 168 incrementa il “Fondo per le non autosufficienze” per un ammontare pari a Euro 100 milioni per il 2022, a Euro 200 milioni per il 2023, a Euro 250 milioni per il 2024 e a Euro 300 milioni a decorrere dal 2025.

Comma 172 – “Fondo di solidarietà comunale” – Squilibri territoriali nell'erogazione del Servizio “Asilo nido”

Viene modificata la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e Sardegna, di cui alla lett. *d-sexies*), dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 (“*Legge di stabilità 2017*”), al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del Servizio di “Asilo nido”, come di seguito riportato:

- Euro 120 milioni per l'anno 2022;
- Euro 175 milioni per l'anno 2023;
- Euro 230 milioni per l'anno 2024;
- Euro 300 milioni per l'anno 2025;
- Euro 450 milioni per l'anno 2026;
- Euro 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

Le risorse sono finalizzate a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o Bacino territoriale è tenuto a garantire.

In considerazione delle risorse di cui sopra i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali.

Dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio per fascia demografica del Comune o del Bacino territoriale di appartenenza è fissato con Decreto del Ministro dell'Interno, dando priorità ai Bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.

L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con il medesimo Decreto di cui sopra, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.

Con il medesimo Decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di “Asili nido” da conseguire, per ciascuna fascia demografica del Bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse.

Comma 173 – Costi di gestione “Asili nido” esclusi dai controlli sugli Enti strutturalmente deficitari

Si modifica l'art. 243, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), prevedendo che gli Enti strutturalmente deficitari, soggetti ai controlli centrali mediante apposta certificazione in materia di copertura dei costi di alcuni servizi, escludono nella loro interezza dalla base di calcolo i costi di gestione relativi agli “Asili nido”.

Comma 174 – “Fondo solidarietà comunale” Contributo Trasporto scolastico studenti disabili

La norma modifica la ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale” destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e Sardegna, aggiungendo la lett. *d-octies*), dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016 (“*Legge di stabilità 2017*”), e così istituendo un contributo per il “Trasporto scolastico degli studenti disabili privi di autonomia”. Il contributo è destinato ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei “livelli essenziali delle prestazioni” (“*lep*”), il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, attraverso la seguente dotazione finanziaria:

- Euro 30 milioni per l'anno 2022;
- Euro 50 milioni per l'anno 2023;
- Euro 80 milioni per l'anno 2024;
- Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- Euro 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

Il contributo sarà ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Istruzione, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, il Ministro per le Disabilità e il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto ove disponibili dei costi *standard* relativi alla componente *“Trasporto disabili”* della funzione *“Istruzione pubblica”* approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei *“lep”*, con il suddetto Decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Comma 178 – *“Fondo per le Politiche in favore delle persone con disabilità”*

Con la presente norma del comma 178 si cambia denominazione al *“Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”*, di cui all'art. 1, comma 330, della Legge n. 160/2019 (*“Legge di bilancio 2020”*), a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasferendolo presso lo stato di previsione del Mef, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di Disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle Politiche di sostegno alla disabilità.

A tal fine, il predetto *“Fondo”* è incrementato di Euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Commi 179 e 180 – *“Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”*

È istituito il *“Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”*, con una dotazione di Euro 100 milioni annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e di secondo grado.

Commi 181 e 182 Incremento del finanziamento del *“Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico”*

È autorizzato un incremento di Euro 27 milioni del finanziamento per il 2022 del *“Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico”*, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale per le persone beneficiarie.

Commi 183 e 184 – *“Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”*

È disposto un finanziamento di Euro 50 milioni a favore del *“Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”* per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, sono inseriti tra gli ambiti di intervento verso cui orientare i Progetti finanziabili con le risorse del *“Fondo le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico”*. Tra gli ambiti di intervento previsti vi sono la promozione e la realizzazione di Infrastrutture, l'Inclusione lavorativa e il Turismo accessibile.

Commi 185 190 – *“Ripresa” dello Sport dilettantistico*

Con i commi da 185 a 190 in commento, il Legislatore ha il chiaro scopo di promuovere e *“potenziare”* la ripresa delle attività sportive dilettantistiche nella fase post-pandemica. Il comma 185 prevede, in via sperimentale e previa autorizzazione della Commissione Europea, che per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai

fini Ires e il valore della produzione netta ai fini Irap, a condizione che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle Infrastrutture sportive, dei Settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Il comma 186 dispone che i costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma precedente devono essere rendicontati entro il terzo anno successivo a quello di riferimento dalle stesse Federazioni sportive e certificati dagli Organi di controllo interno o da Società di revisione incaricate per la certificazione dei bilanci.

Il comma 188 integra di Euro 2 milioni per l'anno 2022 e Euro 3 milioni per l'anno 2023 la dotazione finanziaria per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

Il comma 189 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di Euro 50 milioni annui relativi al *"Fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico"* ex art. 1, comma 34, della Legge n. 178/2020.

Il comma 190 estende all'anno 2022 lo *"Sport Bonus"*, ovvero la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per Interventi di manutenzione e restauro di Impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove Strutture sportive pubbliche.

Comma 214 Disposizione in materia di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva

Il comma 214 aggiunge l'art. 40-*bis* al Dlgs. n. 148/2015. In base a tale norma, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo Decreto è condizione per il rilascio del Durc.

Comma 349 – *"Fondo Cultura"*

Il comma 349 rifinanzia il *"Fondo per la Cultura"* per un importo pari a Euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, finalizzato alla promozione di Investimenti e Interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del Patrimonio culturale materiale e immateriale.

Commi da 353 a 356 – Contributo a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio e artigiani nei Comuni fino a 500 abitanti delle Aree interne

Al fine di favorire lo Sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle Aree interne, possono beneficiare per gli anni 2022 e 2023 di un contributo per il pagamento dell'Imu per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. Per le predette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali possono concedere a tali soggetti in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri Interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il contributo è erogato alle Imprese beneficiarie nel limite complessivo di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con Decreto del Ministro della Cultura saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Comma 357 – *"Carta Cultura"* per i diciottenni

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del Patrimonio culturale, dal 2022, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di *"permesso di soggiorno"* è assegnata, nell'anno del compimento del 18° anno di età, e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 230 milioni annui, una Carta elettronica utilizzabile per acquistare

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a Musei, Mostre ed eventi culturali, Monumenti, Gallerie, Aree archeologiche e Parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

Comma 380 – “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione”

Il comma 380 incrementa la dotazione del “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione”. Si prevede una modulazione di 5 milioni il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024.

Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, saranno individuati gli Interventi a cui siano destinate le risorse del “Fondo”. Gli Interventi dovranno garantire, *compliance* con la Missione 1, Componente 1, del “Pnrr”, (“Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.”):

- una “Strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico” a fini istituzionali;
- la diffusione dell'Identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
- la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le Piattaforme abilitanti (*Spid, Cie, AppIO, PagoPA*);
- Sicurezza cibernetica.

Comma 392 Istituzione del “Fondo per la Strategia di Mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni”

Il comma 392 prevede l'istituzione, nello Stato di previsione del Mims, del “Fondo per la Strategia di Mobilità sostenibile”, con una dotazione complessiva di Euro 2.000 milioni di cui di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, Euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, Euro 200 milioni per l'anno 2029, Euro 300 milioni per l'anno 2030, ed Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Il “Fondo” vuole rafforzare le misure esistenti e l'adozione di nuove iniziative relative alla Mobilità sostenibile e, in particolare, ai Settori Clima, Energia e combustibili, Trasporti, Edilizia, uso del suolo e Silvicultura.

Le misure principali riguarderanno:

- il rinnovo del parco Autobus;
- le Ciclovie;
- il rinnovo mezzi di autotrasporto;
- lo sviluppo del Trasporto merci intermodale.

Comma 393 – Contributo per la promozione della sostenibilità della Mobilità urbana

Si istituisce un contributo per le Città metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, finalizzato a promuovere la sostenibilità della Mobilità urbana, anche mediante l'estensione della Rete metropolitana e del Trasporto rapido di massa, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile.

La dotazione finanziaria prevista per la spesa in questione è di:

- Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- Euro 100 milioni per l'anno 2024;
- Euro 200 milioni per l'anno 2025;
- Euro 250 milioni per l'anno 2026;
- Euro 300 milioni per l'anno 2027;
- Euro 350 milioni per l'anno 2028;
- Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione e sono

individuati gli Interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi Obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti citati, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il Sistema di monitoraggio di cui al Dlgs. n. 229/2011, e i Sistemi collegati.

Commi 398 e 399 Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio Decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per tali materiali, si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 3, 4 e 5 del Dlgs. n. 163/2006, e dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016.

La compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del Direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dall'emanando Dm. con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'Istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati Dm. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla predetta data.

Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di Euro 100 milioni per il 2022.

Comma 405-415 – Contributi agli Investimenti dei Comuni e priorità di assegnazione

Il comma 405 autorizza una spesa per il finanziamento degli Interventi relativi a Programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città metropolitane, con le seguenti dotazioni finanziarie: Euro 100 milioni per l'anno 2022, Euro 150 milioni per l'anno 2023, Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ed Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro il 28 febbraio 2022, saranno definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse precedenti, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico.

Il comma 407 istituisce un contributo da assegnare ai Comuni per gli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di Investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l'anno 2022 e Euro 100 milioni per l'anno 2023.

Tali contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con Decreto del Ministero dell'Interno:

- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di Euro 10.000;
- ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di Euro 25.000;
- ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di Euro 60.000;
- ai Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di Euro 125.000;
- ai Comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di Euro 160.000;

- ai Comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di Euro 230.000;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di Euro 350.000.

Il contributo per l'anno 2023 sarà assegnato ai Comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal Censimento.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno agli Enti beneficiari: per l'80% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il Sistema di monitoraggio e per il restante 20% previa trasmissione al Ministero dell'Interno del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con Decreti del Ministero dell'Interno.

Il monitoraggio è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il Sistema previsto dal Dlgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce *"Contributo piccoli Investimenti 'Legge di bilancio 2022'"*.

Non trova applicazione l'art. 158 del Tuel in relazione alla rendicontazione per i contributi straordinari.

Il comma 415 modifica l'art. 1 della Legge n. 160/2019 (*"Legge di bilancio 2020"*), modificando il comma 51 e inserendo il comma 53-bis, come di seguito riportato:

- viene aumentata la dotazione finanziaria, a Euro 350 milioni per l'anno 2023 e a Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, per favorire gli Investimenti, relativamente alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del Patrimonio comunale, nonché per Investimenti di messa in sicurezza di strade;
- si prevede, per il biennio 2022-2023, l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi nel seguente modo:
 - a) opere pubbliche nell'ambito del *"Piano nazionale di ripresa e resilienza"* (*"Pnrr"*);
 - b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'Ente.

Commi 418 e 419 – Dotazione finanziaria Interventi manutenzione sicurezza stradale

Si aumenta la dotazione finanziaria per gli Interventi di manutenzione della sicurezza stradale, inclusa la manutenzione straordinaria rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui alla *"Strategia nazionale Aree interne"*, a Euro 50 milioni per l'anno 2023 e a Euro 80 milioni per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2-*quiquies*, del Dl n. 59/2021, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del *"Ciclo di programmazione 2021-2027"*, entro il 30 settembre 2022.

Comma 488 – *"Fondo italiano per il Clima"*

È istituito il *"Fondo italiano per il Clima"*, con una dotazione pari ad Euro 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di Euro 40 milioni a partire dal 2027. Il *"Fondo"* finanzia Interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli Accordi internazionali in materia di Clima e Tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

Comma 513 – “Fondo interventi ripristino opere depurazione acque e impianti di monitoraggio”

Il comma 513 istituisce, nello Stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica, un “Fondo” con una dotazione di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad Interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di Impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Commi 531 e 532 Ponte e Viadotti

E' autorizzata la spesa di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e Euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, al fine di garantire la continuità degli Interventi per la messa in sicurezza dei Ponti e Viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi Ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

Con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli Investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi mediante presentazione di apposito rendiconto al Mims sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Comma 533 – Manutenzione scuole

La norma del comma 533 modifica i commi 63 e 64, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, incrementando i finanziamenti degli Interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle Scuole di Province e Città metropolitane, nonché degli Enti di decentramento regionale, a partire dal 2024.

Vengono ora previsti Euro 530 milioni per l'anno 2024, Euro 235 milioni per l'anno 2025, Euro 245 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, Euro 260 milioni per l'anno 2030, Euro 335 milioni per l'anno 2031 e Euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036; inoltre, è prorogata al 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, e al 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, l'emanazione dei Decreti per l'individuazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo delle risorse.

Commi da 534 a 542 Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Sono assegnati ai Comuni, al fine di favorire gli Investimenti in Progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale ed ambientale, contributi per Investimenti nel limite complessivo di Euro 300 milioni per l'anno 2022.

Possono richiedere i contributi:

- nel limite di 5.000.000, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con specifico Dm. Interno, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti e le risorse già attribuite. Gli Enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

La richiesta deve contenere: la tipologia dell'opera (manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, miglioramento della qualità del Decoro urbano e del Tessuto sociale e ambientale, Mobilità sostenibile), il quadro economico dell'opera, il Cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al Codice unico di progetto (Cup) e ad eventuali forme di

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera, l'Elenco di Comuni che fanno parte della forma associativa.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con Dm. Interno, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm). Nel caso di forme associate, è calcolata la media semplice dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm).

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i seguenti termini decorrenti dalla data di emanazione del citato Dm.:

- per le opere il cui costo è inferiore ad Euro 2.500.000, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
- per le opere il cui costo è superiore ad Euro 2.500.000, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.

Nel caso di mancato rispetto dei termini, il contributo è revocato con Dm. Interno.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo Ente beneficiario per ulteriori Investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati con il Dm. sono erogati dal Ministero dell'Interno agli Enti beneficiari come di seguito indicato:

- 20% previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini;
- 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- 10% previa trasmissione al Ministero dell'Interno del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.

I passaggi amministrativi sopra indicati sono rilevati tramite il Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Comma 561 Fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario

Il comma 561 modifica i commi 783, 784 e 785 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. La ripartizione dei fondi di parte corrente dovrà ora avvenire sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Per il finanziamento e lo sviluppo delle “*funzioni fondamentali*” delle Province e delle Città metropolitane sarà attribuito un contributo di Euro 80 milioni per l'anno 2022, di Euro 100 milioni per l'anno 2023, di Euro 130 milioni per l'anno 2024, di Euro 150 milioni per l'anno 2025, di Euro 200 milioni per l'anno 2026, di Euro 250 milioni per l'anno 2027, di Euro 300 milioni per l'anno 2028, di Euro 400 milioni per l'anno 2029, di Euro 500 milioni per l'anno 2030 e di Euro 600 milioni a decorrere dall'anno 2031.

I fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con Decreto Ministero dell'Interno da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.

Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.

Comma 562 – Province: abrogazione limite di spesa per lavoro flessibile e assunzioni a tempo determinato per attuazione “Pnrr”

Il comma 562 ha abrogato il comma 847 dell'art. 1, della Legge n. 205/2017 (“*Legge di bilancio 2018*”), in base al quale le Province delle Regioni a Statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché la disposizione del secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del Dl. n. 34/2019, secondo cui le Province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel

limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La disposizione in commento prescrive inoltre che la spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel "Pnrr", a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle suddette abrogazioni:

- non rilevi ai fini del valore-soglia di cui all'art. 33, comma 1-bis del Dl 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- non rilevi ai fini del rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006.

Le assunzioni effettuate per le finalità del "Pnrr" sono comunque subordinate all'asseverazione, da parte dell'Organo di revisione contabile, del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

Comma 564 – Incremento dotazione "*Fondo di solidarietà comunale*" per potenziamento sociale, Asili nido e Trasporto disabili

La dotazione del "*Fondo di solidarietà*" viene incrementata per gli anni dal 2022 in poi agli importi di seguito indicati: Euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, Euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, Euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, Euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, Euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, Euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, Euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, Euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e Euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.

Commi 581 e 582 Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

Un "*Fondo*", con una dotazione di Euro 50 milioni per l'anno 2022, è istituito in favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da tutte le seguenti condizioni: popolazione al 31 dicembre 2019 post Censimento ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011; reddito medio pro-capite inferiore di oltre Euro 3.000 rispetto alla media nazionale; Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) superiore alla media nazionale.

Il contributo è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post Censimento con Dm. Interno da adottare entro il 28 febbraio 2022.

Commi da 583 a 587 Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci metropolitani, dei Sindaci e degli amministratori locali

L'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto ordinario può essere incrementata, in misura graduale negli anni 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dall'anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo Censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

- a) 100% per i Sindaci metropolitani;
- b) 80% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70% per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45% per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16% per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Le indennità in parola sono adeguate (in aumento) come minimo per il 2022 al 45% degli incrementi sopra indicati e per il 2023 al 68%, ma possono essere comunque corrisposte subito fino all'importo massimo indicato per il 2024 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Le indennità di funzione da corrispondere ai Vice-Sindaci, agli Assessori ed ai Presidenti dei Consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra previsto, con l'applicazione delle percentuali di cui al Dm. Interno n. 119/2000.

Per la copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione, il *"Fondo"* di cui all'art. 57-*quater*, comma 2, del D.L. n. 124/2019, è incrementato, rispettivamente, di Euro 100 milioni per l'anno 2022, di Euro 150 milioni per l'anno 2023, e di Euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2024. Tali maggiori risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con Dm. Interno. Il Comune beneficiario è tenuto a riversare l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento delle indennità.

Comma 588 Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione

Il comma 588 modifica il comma 2-*novies*, dell'art. 111, del D.L. n. 34/2020, indicando ora che entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione deve versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla Tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella stessa Tabella 1 (la ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato non è più indicata come importo minimo ma come importo stabilito). Precedentemente l'importo era determinato in maniera più complessa, come il maggiore valore tra gli importi di cui alla Tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna Regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'Irap, all'Addizionale Irpef e alla Tassa automobilistica.

Comma 589 – *"Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori"*

E' istituito un Fondo di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di consentire agli Enti Locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'Ente o in favore degli Amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Apposito Decreto MinInterno, da adottare entro il 3 marzo 2022, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione del *"Fondo"*.

Commi 590 e 591 Proroga dei termini in materia di certificazioni degli Enti Locali

I commi 590 e 591 indicano ora un termine più ampio, il 31 ottobre 2022, per il Tavolo tecnico per effettuare le verifiche riguardo alla *"perdita di gettito"* degli Enti Locali collegata all'emergenza da *"Covid-19"* e certificata per gli anni 2020 e 2021, ossia per verificare le Certificazioni del cosiddetto *"Fondone"*.

Comm 592 Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse *"lep"* da assegnare agli Enti Locali

A decorrere dall'anno 2022, ai fini del riparto delle risorse da assegnare agli Enti Locali in relazione alle funzioni correlate ai *"livelli essenziali delle prestazioni"*, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, le Amministrazioni interessate sono tenute ad acquisire l'assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Commi da 593 a 596 – *"Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane"*

E' istituito il *"Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane"*, con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2022 e Euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere e realizzare Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della Montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.

Il *"Fondo"* deve essere utilizzato per finanziare:

- a) Interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

- b) Interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della Montagna;
- d) Interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle Aree montane;
- e) Progetti finalizzati alla salvaguardia dell'Ambiente e dello Sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie può utilizzare le risorse del "*Fondo*" per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere Politiche a favore della Montagna.

Gli stanziamenti del "*Fondo*" sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli Interventi di competenza statale e al finanziamento delle Campagne istituzionali sui temi della Montagna, e per la quota gli Interventi di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, con Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Gli attuali "*Fondo nazionale per la Montagna*" e "*Fondo integrativo per i Comuni montani*" confluiranno nel neoistituito "*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane*".

Commi da 597 a 602 – Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

Le Regioni e gli Enti Locali che hanno contratto con il Mef anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, potranno richiedere che i relativi Piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in 30 anni mediante rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi;
- b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, pari al rendimento di mercato dei Bpt con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità;
- c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il Piano d'ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione;
- d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, i Piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi.

La quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal Piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal Piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la Regione versa quest'ultima quota interessi.

Per le operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli Enti Locali, il Mef stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente "*Legge di bilancio 2022*", un atto aggiuntivo all'*Addendum* dove dovranno essere definiti i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con Decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Mef e della Cdp. L'atto aggiuntivo all'*Addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Mef e della Cdp.

Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli Enti Locali possono essere trasmesse alla Cdp fra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

Comma 603 – Gestione commissariale della Regione Piemonte

La norma del comma 603 modifica i commi 456 e 458, dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Il termine della Gestione commissariale, precedentemente fissato al 2045, ora non è più stabilito, in quanto tale gestione potrà durare fino a quando non risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico, Stato escluso. Alla chiusura della Gestione commissariale, la Regione Piemonte subentrerà nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità.

Comma 604 – Incremento risorse trattamento accessorio dipendenti pubblici

La disposizione del comma 604 in commento è destinata a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (*"Decreto Reclutamento"*), che ha introdotto un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i Dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021.

L'incremento è ammesso:

- per i dipendenti statali, nel limite di una spesa al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'Irap corrispondente alla dotazione di un apposito *"Fondo"*, pari, a decorrere dal 2022, a Euro 110,6 milioni annui;
- per i dipendenti delle altre P.A. (tra cui gli Enti Locali), a valere sui relativi bilanci.

Per tutte le Amministrazioni, l'incremento è determinato mediante l'individuazione di una percentuale rispetto al monte salari 2018.

Comma 612 – Risorse per il finanziamento dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici da parte dei Ccnl.

La disposizione del comma 612 in commento statuisce le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei Ccnl. per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle P.A., sulla base dei lavori delle Commissioni paritetiche per la revisione dei Sistemi di classificazione professionale previste dai Contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018).

In tale ambito, per le Amministrazioni statali è previsto un ulteriore stanziamento pari ad Euro 95 milioni annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'Irap, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55% del monte salari 2018 relativo al personale.

Per le altre P.A. (tra cui rientrano gli Enti Locali), per il corrispondente personale si prevede che il suddetto incremento massimo percentuale, con onere a carico dei rispettivi bilanci, trovi applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi Comitati di settore ex art. 47, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001.

Commi 661-667 Disposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza

È incrementato di Euro 2 milioni, per il 2022, il *"Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"*. Le nuove risorse sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e ad attività di monitoraggio e raccolta dati. Inoltre, sono stanziati ulteriori Euro 2 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento degli Interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

Comma 668 Risorse destinate ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio

È incrementato di Euro 5 milioni per l'anno 2022 il *"Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"*. Tali risorse sono destinate ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio.

Commi 669 e 670 Rifinanziamento “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”

Sono incrementate di Euro 10 milioni per l'anno 2022 le risorse del “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”. Le risorse sono destinate all'implementazione dei Centri per il recupero degli uomini maltrattanti (Euro 5 milioni) e ad Interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (Euro 5 milioni).

Commi 671-674 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo

È istituito presso il Ministero dell'Istruzione il “Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, con una dotazione di Euro 2 milioni per il

2022. Alle risorse possono accedere le Associazioni e gli Enti di cui all'art. 4, comma 4 della Legge n. 71/2017, in materia di contrasto al cyberbullismo.

Commi 675 e 676 – “Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente”

È istituito, presso il Ministero dell'Interno, il “Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente”, con una dotazione complessiva di Euro 10 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'Autorità giudiziaria del reato di cui agli artt. 614, comma 2, e 633 del codice penale.

Comma 677 Incremento del “Fondo per le non autosufficienze”

È incrementato, per il 2022, di Euro 15 milioni il “Fondo per le non autosufficienze”.

Commi 678-680 – “Fondo per progetti di coabitazione di anziani”

È istituito, presso il Ministero dell'Interno, un “Fondo”, con una dotazione finanziaria di Euro 5 milioni per il 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di agevolazioni per la realizzazione di Progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età. I requisiti minimi dei Progetti rientranti nell'ambito di applicazione del “Fondo” saranno enunciati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della “Legge di bilancio”.

Commi 681-682 Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli Enti Locali strutturalmente deficitari, in stato di “Predissesto” o in stato di “Dissesto finanziario”

È autorizzato il rifinanziamento di Euro 8 milioni per il 2022 del “Fondo rifugi pubblici per cani randagi” esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi Rifugi e per i soli Enti Locali strutturalmente deficitari, in stato di “Predissesto” o di “Dissesto finanziario”, proprietari di Rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche. È inoltre disposto il rifinanziamento di Euro 2 milioni per il 2022 per le finalità della Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Commi 706-707 – Proroga esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale e Canone unico mercatale

I commi 706 e 707 dispongono la proroga fino al 31 marzo 2022 per l'esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale e del Canone unico mercatale per i soggetti titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per le Imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2021.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, il Ministero dell'Interno ha previsto l'introduzione di un “Fondo” di Euro 82,5 milioni, la cui ripartizione avverrà tramite uno o più Decreti da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

Comma 743 – Disposizioni in materia di trattamento impositivo Imu per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato

Limitatamente all'anno 2022, l'Imu dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, passa dal 50% (come stabilito nel previgente testo dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020) al 37,50%.

Comma 767 – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale Enti Locali deliberata nel II semestre 2021 – Termine di approvazione del Piano finanziario

I Comuni che hanno deliberato la "*Procedura di riequilibrio finanziario*" (art. 243-bis del Tuel) nel secondo semestre del 2021 potranno deliberare il "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*" entro il 31 gennaio 2022.

Comma 789 Giornata nazionale "*Giovani e Memoria*"

In occasione della Giornata nazionale "*Giovani e Memoria*", lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le Associazioni e con gli Organismi operanti nel Settore, possono promuovere (senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica) iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della Memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

Commi 797-798 Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici

I commi 797 e 798 recano disposizioni dirette alla tutela e valorizzazione della funzione svolta dai Carnevali che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale. In particolare, le norme hanno come obiettivo la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. Pertanto, il "*Fondo unico per lo Spettacolo*" è incrementato di Euro 1 milione per l'anno 2022. I soggetti interessati dovranno trasmettere al Ministero della Cultura i propri Progetti secondo le modalità stabilite con apposito Bando del predetto Ministero da emanare 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Provvedimento.

Comma 815 – "*Fondo salva-opere*"

Con il comma 815 viene incrementata la dotazione finanziaria di Euro 1 milione per l'anno 2022, del "*Fondo salva-opere*" di cui all'art. 47, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2019.

Comma 819 Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Il comma 819 aggiunge l'art. 1677-bis al Codice civile. In base a tale norma, se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

Comma 820 – Spesa per Investimenti pubblici

Al fine di sostenere e accelerare la spesa per Investimenti pubblici da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, anche con riferimento agli Interventi previsti dal "*Pnrr*" e con particolare riguardo alla redazione delle Valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato sono incrementati di Euro 700.000 per l'anno 2022.

Comma 873 – "*Fondo interventi di demolizione di opere abusive*"

Il comma 873 incrementa la dotazione finanziaria di Euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del "*Fondo*" di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 205/2017.

Comma 913 – Termine pagamento cartelle notificate da "*Ade-R*"

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo è fissato in 180 giorni, in luogo degli ordinari 60.

Commi da 992 a 994 – “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale Enti Locali” Rimodulazione

Gli Enti Locali che hanno proceduto all'approvazione del “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*” di cui all'art. 243-bis, comma 5, del Tuel, prima della dichiarazione dello Stato di emergenza epidemiologica da *Covid-19* e per i quali, al 1° gennaio 2022, non si è concluso l'iter di approvazione potranno comunicare, entro il 31 gennaio 2022, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*”.

La Comunicazione dovrà essere effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Cosfel; nel caso in cui l'Ente Locale, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 5, del Tuel, abbia già impugnato la Delibera di diniego del “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*”, la Comunicazione è trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Entro 120 giorni dalla data della Comunicazione, gli Enti Locali presentano una Proposta di rimodulazione del “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*” con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

Comma 995 – Consulenze e incarichi connessi all'attuazione del “Pnrr”

Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del “*Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (“Pnrr”), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, e all'art. 110, comma 6, del Dlgs. n. 267/2000, con soggetti fisici esterni alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.